



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Presidenza

Prot. 1974/20

Ai Presidenti del Consiglio dell' Ordine Avvocati
del Distretto


Oggetto: periodo Feriale 2020 – Sezione Riesame

Con riferimento all'oggetto, trasmetto le linee guida della Sezione Riesame redatte dal
Presidente facente funzioni della Sezione dott. Alberto Scaramuzza.

Ringrazio per la collaborazione.

Venezia, 16/7/20

*Presidente del Tribunale
Dott. Salvatore Lagani*





TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione del Riesame

Al Direttore di Cancelleria Dr.essa Petillo
Alla Cancelleria del Tribunale del Riesame

Si reiterano per il periodo feriale 2020 le disposizioni di funzionamento del Tribunale del Riesame durante la sospensione feriale già adottate in precedenza, in assenza di modifiche normative sul punto, ai sensi dell' Art.240-bis Disp.Att.Cpp

RIESAME ed APPELLI REALI

Con riferimento

-)alla richiesta di riesame reale del decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art.322 Cpp, come previsto dall'art.324 Cpp

-)alla richiesta di riesame reale ai sensi dell'art.355 comma terzo Cpp, come previsto dall'art.324 Cpp, avverso i decreti di sequestro probatorio o di convalida di sequestro probatorio emessi dal PM

-)all'appello reale, ai sensi dell'art.322-bis Cpp

Tutti i termini sono sospesi nel periodo 1-31 agosto, ad eccezione dei SOLI procedimenti penali attinenti a reati di CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Conseguentemente in TUTTI GLI ALTRI PROCEDIMENTI (diversi da quelli di CRIMINALITA' ORGANIZZATA) l'eventuale rinuncia del difensore alla sospensione feriale dei termini processuali E' PRIVA DI EFFICACIA.

Conseguentemente la Cancelleria provvederà alla fissazione dei predetti procedimenti solo a partire dal primo giorno di udienza successiva al termine del periodo di sospensione feriale, rispettando rigorosamente l'ordine cronologico di deposito, concordandone il numero col Presidente di Sezione.

RIESAME ed APPELLI PERSONALI

Con riferimento

-)al riesame delle misure cautelari personali ai sensi dell'art.309 Cpp (cui sono omologate le misure di sicurezza provvisorie ex Art.313 Cpp);

-)all'appello avverso le ordinanze emesse dal Giudice della Cautela, ai sensi dell'art.310 Cpp

OCCORRE DISTINGUERE

1) SE IL RICORSO CONCERNE DETENUTI (in CARCERE o agli ARRESTI DOMICILIARI)

E si tratti di CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Il ricorso può essere trattato

2) SE IL RICORSO CONCERNE DETENUTI (in CARCERE o agli ARRESTI DOMICILIARI)

E NON si tratti di CRIMINALITA' ORGANIZZATA

MA VI E' un'espressa rinuncia dell'interessato o del suo difensore alla sospensione feriale dei termini

Il ricorso può essere trattato

3) SE IL RICORSO CONCERNE DETENUTI (in CARCERE o agli ARRESTI DOMICILIARI)

E NON si tratti di CRIMINALITA' ORGANIZZATA

E NON VI E' un'espressa rinuncia dell'interessato o del suo difensore alla sospensione feriale dei termini

Il ricorso NON può essere trattato

4) SE IL RICORSO NON CONCERNE DETENUTI (MISURE COERCITIVE non custodiali o INTERDITTIVE)

E si tratti di CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Il ricorso può essere trattato

5) SE IL RICORSO NON CONCERNE DETENUTI (MISURE COERCITIVE non custodiali o INTERDITTIVE)

E NON si tratti di CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Il ricorso NON può essere trattato, E l'eventuale rinuncia del difensore alla sospensione feriale dei termini processuali E' PRIVA DI EFFICACIA.

LA RINUNCIA

La rinuncia alla sospensione dei termini, nei casi in cui è prevista, deve essere espressa ed inequivoca e nel caso in cui l'indagato o l'imputato sia assistito da due difensori deve pervenire da parte di entrambi i legali.

Se la rinuncia proviene direttamente dall'indagato (o imputato) prevale sulla diversa dichiarazione del difensore.

La sola proposizione dell'istanza in periodo feriale NON EQUIVALE A RINUNCIA ALLA SOSPENSIONE MEDESIMA.

Si richiama sul punto sentenza CASS.PEN.SEZ.3[^] n.5730 del 20/1/2016 di annullamento con rinvio di ordinanza 01/09/2015 TRIBUNALE VENEZIA, impugnata dall'Ufficio del Pubblico Ministero, avendo la Suprema Corte ivi enunciato il principio secondo il quale:


"la mera presentazione di istanza di riesame durante il periodo feriale non può essere considerata come implicita rinuncia alla sospensione dei termini processuali, occorrendo, a tal fine, una "espressa ed inequivoca" manifestazione della volontà di rinunciare alla sospensione disposta per legge".

Per l'effetto, qualora le richieste di riesame o gli appelli di soggetti detenuti (in carcere o agli arresti domiciliari) NON rechino con sé l'ESPRESSA RINUNCIA alla sospensione feriale, verranno trattati solo a partire dal primo giorno di udienza successiva al termine del periodo di sospensione feriale.

Nel caso in cui la dichiarazione di rinuncia pervenga da parte dei difensori (o dall'indagato) in un momento successivo rispetto alla impugnazione, tutti i termini cominceranno a decorrere dalla data di pervenimento della suddetta rinuncia.

Venezia, 15 Luglio 2020

IL PRESIDENTE FF del TRIBUNALE del RIESAME
DOTT. ALBERTO SCARAMUZZA



TRIBUNALE DI VENEZIA
Depositato in Cancelleria

il 15 LUG 2020

Il Cancelliere
Dott.ssa Elisa VABITA

